



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2011  
(OR. en)**

**18126/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0407 (NLE)**

**TDC 27**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	6 dicembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 854 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2011) 854 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.12.2011  
COM(2011) 854 definitivo

2011/0407 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione di riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire i contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, senza compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

### **2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto nell'ambito del gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Modifica di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Dazi doganali non percepiti per un ammontare complessivo di – 2 268 061 EUR.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi<sup>2</sup>. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è ora necessario aprire per taluni prodotti, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla, per un volume adeguato.
- (2) Il volume dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d'ordine 09.2624 e 09.2640 è insufficiente per soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione per il periodo contingente in corso, che termina il 31 dicembre 2011. Occorre pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011.
- (3) Il volume dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d'ordine 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 e 09.2977 è sostituito dai volumi indicati nell'allegato al presente regolamento.
- (4) L'Unione non ha più interesse a mantenere nel 2012 contingenti tariffari per taluni prodotti i cui contingenti sono stati stabiliti per il 2011. Tali contingenti devono pertanto essere chiusi a decorrere dal 1° gennaio 2012 e i prodotti corrispondenti devono essere cancellati dall'elenco figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.
- (5) Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sia integralmente sostituito.
- (6) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag.

<sup>2</sup> GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

- (7) Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Con effetto dal 1° luglio 2011, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2624 è fissato a 950 tonnellate,
- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2640 è fissato a 11 000 tonnellate.

#### *Articolo 3*

Con effetto dal 1° gennaio 2012, il volume dei contingenti tariffari aventi numeri d'ordine 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 e 09.2977 è aumentato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 4*

Con effetto dal 1° gennaio 2012, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono inserite le righe corrispondenti ai contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.2928 e 09.2929.

#### *Articolo 5*

Con effetto dal 1° gennaio 2012, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono soppresse le righe corrispondenti ai contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.2815, 09.2841 e 09.2992.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il presidente*

**ALLEGATO****"ALLEGATO**

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)(2)	1.1.-31.12.	700 tonnellate	0%
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0%
09.2928	ex 2811 22 00	40	Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97%	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0%
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)	1.1.-31.12.	13 000 tonnellate	0%
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0%
09.2929	2903 22 00		Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)	1.1.-31.12.	7 000 tonnellate	0%
09.2837	ex 2903 79 90	10	Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tonnellate	0%
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)	1.1.-31.12.	15 000 tonnellate	0%
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5% (CAS RN 95-48-7)	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3)	1.1.-31.12.	4 300 tonnellate	0%
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4)	1.1.-31.12.	950 tonnellate	0%
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acido acetico di purezza, in peso, del 99% o più (CAS RN 000064-19-7)	1.1.-31.12.	500 000 tonnellate	0%
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
09.2634	ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5% (CAS RN 000693-23-2)	1.1.-31.12.	4 600 tonnellate	0%
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)	1.1.-31.12.	120 tonnellate	0%
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0%
09.2632	ex 2921 22 00	10	Esametildiammina (CAS RN 124-09-4)	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tonnellate	0%
09.2977	2926 10 00		Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)	1.1.-31.12.	75 000 tonnellate	0%
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina (CAS RN 56-89-3)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%
09.2603	ex 2930 90 99	79	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisilpropile) (CAS RN 40372-72-3)	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0%
09.2810	2932 11 00		Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0%
09.2812	ex 2932 20 90	77	Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tonnellate	0%
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico (CAS RN 63231-63-0)	1.1.-31.12.	110 tonnellate	0%
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0%
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0%
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma	1.1.-31.12.	280 000 tonnellate	0%
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	2 200 tonnellate	0%
09.2829	ex 3824 90 97	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:  — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30%,  — numero di acidità non superiore a 110,  e  — punto di fusione non inferiore a 100° C	1.1.-31.12.	1 600 tonnellate	0%
09.2986	ex 3824 90 97	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:  — 60% o più di dodecildimetilammina  — 20% o più di dimetil(tetradecil)ammina	1.1.-31.12.	14 315 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2907	ex 3824 90 97	86	— 0,5% o più di esadecildimetilammina, destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)  Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:  — 75% o più di steroli,  — non più del 25% di stanoli,  destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	1.1.-31.12.	2 500 tonnellate	0%
09.2140	ex 3824 90 97	98	Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:  — 2,0-4,0% di N,N-dimetil-1-octanamine  — 94% come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine  — 2% al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine	1.1.-31.12.	4 500 tonnellate	0%
09.2639	3905 30 00		Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	1.1.-31.12.	18 000 tonnellate	0%
09.2640	ex 3905 99 90	91	Butirrale di polivinile	1.1.-31.12.	11 000 tonnellate	0%
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche ( $\pm$ 100)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa	1.1.-31.12.	75 000 tonnellate	0%
09.2641	ex 3913 90 00	87	Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:  —  — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg  — un tenore di etanolo non superiore all'1% in peso  — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5% in peso  peso molecolare medio ponderale ( $M_w$ ) non superiore a 900 000	1.1.-31.12.	200 kg	0%
09.2813	ex 3920 91 00	94	Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29% ma non superiore al 31% di 2,2'-etilenediossidietil	1.1.-31.12.	3 000 000 m <sup>2</sup>	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2818	ex 6902 90 00	10	bis(2-etilesanoato) come plastificante  Mattoni refrattari  — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e  — che hanno un tenore in peso di TiO <sub>2</sub> non superiore all'1% e  — che hanno un tenore in peso di Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> non superiore a 0,4% e  — che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1700° C	1.1.-31.12.	75 tonnellate	0%
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	1.1.-31.12.	1 900 000 m <sup>2</sup>	0%
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5% o più, ma non più di 4% di carbonio e non più di 70% di cromo	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0%
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1.-31.12.	800 000 unità	0%
09.2636	ex 8411 82 80	20	Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un'efficienza di ciclo semplice superiore a 40%	1.1.-31.12.	10 unità	0%
09.2763	ex 8501 40 80	30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)	1.1.-31.12.	2 000 000 unità	0%
09.2642	ex 8501 40 80	40	Unità costituita da  — motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e  — un ventilatore a induzione	1.1.-31.12.	120 000 unità	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2633	ex 8504 40 82	20	destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1) Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)	1.1.-31.12.	4 500 000 unità	0%
09.2643	ex 8504 40 82	30	Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)	1.1.-31.12.	1 038 000 unità	0%
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	1.1.-31.12.	3 000 000 unità	0%
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 unità	0%
09.2635	ex 9001 10 90	20	Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)	1.1.-31.12.	3 300 000 km	0%
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)	1.1.-31.12.	5 000 000 unità	0%

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1).

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

"

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI  
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA**

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

**2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2011: **17 743 600 000 EUR**  
Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2012: **19 171 200 000 EUR (PB 2012)**

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Nessuna

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>3</sup>	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2011	[2012]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	- 0,8	- 1,5

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

## ALLEGATO I

**Valido a decorrere dal 1° luglio 2011:**

Contingenti tariffari di cui all'articolo 2

Designazione del prodotto	Quantitativo contingentale (unità/tonnellate)	Prezzo stimato (EUR/t)	Dazio (%) (TDC 2011)	Dazio contingentale (%)	Perdita di entrate prevista (in EUR)
Etilvanillina 09.2624	+ 350 tonnellate  (quantitativo iniziale: 600 tonnellate)	16 129	5,5	0	310 483
Polibutirrale di vinile 09.2640	+ 3 000 tonnellate  (quantitativo iniziale: 8 000 tonnellate)	3 580	6,5	0	698 100

**Perdita totale di entrate:**

**(1 008 583 EUR – 252 146 EUR) = - 756 437 EUR netti.**

## ALLEGATO II

**Valido a decorrere dal 1° gennaio 2012:**

Contingenti tariffari di cui all'articolo 3

Designazione del prodotto	Variazione del quantitativo contingentale (t/g)	Prezzo stimato (EUR per t/unità)	Dazio (%) (TDC 2012)	Dazio contingentale (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingentale (in EUR)
Tetrasolfuro 09.2603	+ 3 000 tonnellate  (quantitativo iniziale: 9 000 tonnellate)	400	6,5	0	78 000

Manici 09.2629	+ 200 000 unità  (quantitativo iniziale:  600 000 unità	2,32	6	0	27 840
Diammina 09.2632	+ 5 000 tonnellate  (quantitativo iniziale:  35 000 tonnellate)	1 304	6,5	0	423 800
Fiocchi 09.2816	+ 30 000 tonnellate  (quantitativo iniziale:  58 500 tonnellate)	933	6,5	0	1 819 350
ACN 09.2977	+ 25 000 tonnellate  (quantitativo iniziale:  50 000 tonnellate)	900	6,5	0	1 462 500

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:  
**(3 811 490 EUR – 952 873 EUR) = -2 858 617 EUR netti.**

### ALLEGATO III

**Valido a decorrere dal 1° gennaio 2012:**

Contingenti tariffari di cui all'articolo 4

Designazione del prodotto	Variazione del quantitativo contingente (t)	Prezzo stimato (EUR per t)	Dazio (%) (TDC 2012)	Dazio contingente (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in EUR)
Tetrasolfuro 09.2928	+ 1 700 tonnellate  (quantità iniziale: 0 tonnellate)	1 198	4,6	0	93 684
Tricloroetilene 09.2929	+ 7 000 tonnellate  (quantità iniziale: 0 tonnellate)	720	5,5	0	277 200

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:  
**(370 884 EUR – 92 721 EUR) = - 278 163 EUR netti.**

## ALLEGATO IV

**Valido a decorrere dal 1° gennaio 2012:**

Contingenti tariffari di cui all'articolo 5

Designazione del prodotto	Variazione del quantitativo contingente (t/unità)	Prezzo stimato (EUR per t)	Dazio (%) (TDC 2011)	Dazio contingente (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in EUR)
Supporti 09.2815	0 unità (quantitativo iniziale: 380 000 unità)	100	5	0	1 900 000
Miscela di 1- alcheni 09.2841	0 tonnellate (quantitativo iniziale: 10 000 tonnellate)	600	2,2	0	132 000
Copolimero 09.2992	0 tonnellate (quantitativo iniziale: 1 000 tonnellate)	2.075	6,5	0	134 875

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:  
**(2 166 875 EUR – 541 719 EUR) = + 1 625 156 EUR netti.**

#### **4. MISURE ANTIFRODE**

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.